

ORDINE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Via Monterumici, 12 - 31100 Treviso (TV) - segreteria@chimicifisicitreviso.it – pec@pec.chimicifisicitreviso.org

Gentile Collega,

con l'entrata in vigore della Legge 3/2018 i Chimici ed i Fisici sono a tutti gli effetti **professionisti sanitari** e quindi sottoposti all'obbligo della formazione ECM. Non è pertanto più applicabile il Regolamento della Formazione Continua emanato dal Consiglio Nazionale dei Chimici.

Il triennio attuale formativo di riferimento per tutti i professionisti sanitari è il 2017-2019.

A seguito di diverse audizioni intercorse tra la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e la Commissione Nazionale Formazione Continua (di seguito e per brevità CNFC), in data 25/10/2018, all'art. 1 è stato deliberato quanto segue:

Viene stabilito che gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla Legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, ove precedentemente non assoggettati all'assolvimento dell'obbligo formativo mediante crediti ECM potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2019) maturando un numero complessivo di cinquanta crediti formativi ECM, da conseguire entro il 31 dicembre 2019, fatto salvo quanto previsto in tema di esoneri ed esenzioni o eventuali altre riduzioni.

Preme sottolineare che **nulla è cambiato per coloro che già operavano nel settore sanitario ed erano già tenuti all'obbligo ECM** antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 3/2018. Questa categoria di professionisti è pertanto tenuta a continuare ad assolvere l'obbligo di **150 crediti ECM nel triennio**, ovvero alla fine del 2019 deve avere maturato 150 crediti ECM.

Alla luce di quanto sopra, al fine di permettere una corretta applicazione dell'art. 2 della sopra citata delibera CNFC, lo scrivente Ordine Territoriale è tenuto a trasmettere, per il tramite della Federazione Nazionale, al Co.Ge.A.P.S., **l'elenco degli iscritti che operavano in campo sanitario**, nei confronti dei quali preesisteva l'obbligo di formazione continua ECM. La richiesta è motivata dalla necessità del Co.Ge.A.P.S. di calcolare l'obbligo formativo individuale degli iscritti.

La preghiamo, pertanto, di volerci comunicare entro e non oltre il 20.03.2019 la Sua posizione professionale, a far data dal 01/01/2017.

Nel caso in cui lo scrivente Ordine Territoriale non riceva alcuna comunicazione da parte Sua entro tale data, *stante l'obbligo di trasmissione dell'elenco degli iscritti*, l'Ordine provvederà ad indicare la sua posizione come *"iscritto non operante in campo sanitario"* per il quale è previsto l'obbligo formativo di 50 ECM entro il 31 dicembre 2019, pena eventuale perdita di diritti correlati alla sua posizione lavorativa.

La segreteria